

Raccomandata A/R

Spett.le Comune di Roma,  
in persona del Sindaco pro-tempore,  
domiciliato per la carica in  
Piazza del Campidoglio 1  
00186 Roma

Spett.le Ufficio Servizio Affissioni  
e Pubblicità del Comune di Roma  
in persona del suo Direttore pro-tempore  
con sede in Viale Ostiense 131/L  
00154 Roma

Spett.le Assessorato alla Attività produttive  
del Comune di Roma  
in persona dell'assessore pro-tempore  
con sede in Via dei Cerchi 6  
00186 Roma

Spett.le G.S.S.U. - Polizia Municipale  
di Roma Capitale,  
e-mail: [polmunicipaleseggssu@comune.roma.it](mailto:polmunicipaleseggssu@comune.roma.it)

### **Atto di Significazione e Diffida**

La F.L.G. Fondazione Luigi Guccione, ente morale vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Giuseppe Guccione; il Movimento Cittadinanzattiva Lazio Onlus in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Giuseppe Scaramuzza; l'I.I.C.A. Istituto internazionale Consumo e Ambiente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Giuseppe Lo Mastro; l'Associazione "Basta Cartelloni a Roma – Francesco Fiori", in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Fabio Luigi Depino; l'Associazione Disabili Visivi ONLUS per la promozione sociale e culturale dei non vedenti e degli ipovedenti, in persona del suo Presidente Nazionale Giulio Nardone; nonché la sig.ra Alessandra Mundo, tutti rappresentati ed assistiti, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli Avv.ti Deborah Maidecchi, Gabriella Arcuri, Romana D'Ambrosio e Roberto Canestrelli, ed elettivamente domiciliati in 00193 Roma, Via Lucrezio Caro n. 38, presso lo studio di quest'ultimo.

#### Premesso

- che uno degli scandali che da decenni affligge la città di Roma ha trovato la sua corretta definizione in “cartellone selvaggio”;
- che è soprattutto il decoro del Centro Storico, per unanime valutazione il più prestigioso al mondo, a soffrire di tali inaccettabili aggressioni;
- che l'opinione pubblica, anche nazionale e internazionale, si è più volte mobilitata per porre un freno alla proliferazione incontrollata nella nostra città della cartellonistica pubblicitaria;
- che le associazioni istanti sono state sempre in prima linea nella attività di monitoraggio degli abusi e di stimolo degli interventi pubblici diretti alla loro eliminazione, conseguendo, talvolta, significativi successi;
- che, ciononostante, il fenomeno rimane in continua progressione e da tempo si è esteso anche alle periferie;
- che le installazioni, sempre più poderose e massicce, sono di grave pregiudizio non solo per il decoro urbano e il paesaggio cittadino, ma per la sicurezza stessa della circolazione;
- che alcune indagini tecniche, effettuate da esperti incaricati della Polizia Municipale nel settembre del 2010 sugli impianti realizzati da una delle aziende del settore – la S.r.l. P.E.S. con sede in Roma, Via Tomasino d'Amico n. 82, – hanno evidenziato: a) che essi presentavano **“un'altezza del sostegno di 60 cm circa dal piano di calpestio alla base del pannello in contrasto con l'art. 2 del titolo I della delibera 260/97 che decreta un'altezza minima di**

2,50 m”; b) che la loro tipologia “*non rispetta(va) la delibera di Giunta Comunale n. 25/2010 per gli impianti SPQR sia nei materiali che nei formati...*”; c) che “*i pannelli (erano) in vetro e gli spigoli vivi, quindi pericolosi, vista l’altezza alla quale sono installati...*”;

- che, a seguito di tali verifiche, l’Unità Organizzativa Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma con nota in data 12.10.2010 ha contestato alla azienda installatrice S.r.l. P.E.S. che i gravi profili di pericolosità accertati “*rappresentavano motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 al mantenimento degli impianti in questione sul territorio*”.

- che la contestazione è rimasta priva di qualsivoglia riscontro fattuale, nel senso che non solo nessuno degli impianti è stato rimosso o ricondotto a norma, ma ne sono stati realizzati numerosi altri con le medesime caratteristiche di intrinseca ed eclatante pericolosità;

- che, ciò che è molto più grave, nessuna delle Autorità preposte ha adottato le misure imprescindibili e urgenti affinché venisse ovviato alla colpevole inerzia della ditta installatrice;

- che, alla fine, è successo quello che non doveva succedere ma che, nel contempo, era palesemente e drammaticamente prevedibile;

- che, invero, a tacere di altri innumerevoli incidenti di minor impatto infortunistico, come è tristemente noto nella notte del 3 novembre 2011 due giovani a bordo di una moto sono andati a schiantarsi su uno degli impianti pubblicitari installati dalla P.E.S. all’altezza del civico 626 della Via Tuscolana perdendo la vita;

- che l’unica reazione dell’Amministrazione Capitolina è stata un’ordinanza del Sindaco in data 24.11.2011 con la quale è stato semplicemente **sospeso**

(peraltro solo sino al termine del corrente mese di gennaio) “*il rilascio di autorizzazioni di nuovi impianti pubblicitari... (e) l’efficacia delle autorizzazioni già rilasciate relative ad impianti pubblicitari non ancora installati...*”;

- che nulla, ancora una volta, è stato disposto per la non più procrastinabile eliminazione di tutti gli altri impianti simili costruiti dalla P.E.S. o da altre aziende del settore in aperta violazione delle più elementari norme di sicurezza;

- che le immediate misure di rimozione si impongono, in particolare, tra gli altri, sui seguenti impianti:

Via Anastasio II (altezza civico 75 circa),

Via Gregorio VII (altezza civico 348 sullo spartitraffico),

Via Salaria altezza civico 241,

Via Salaria altezza civico 300,

Via Salaria altezza incrocio viale Somalia,

Viale XXI Aprile (altezza civico 1),

Piazza Annibaliano (su aiuola altezza civico 17),

Circonvallazione Gianicolense (altezza civico 217),

Via Piemonte (altezza civico 53, angolo via Boncompagni),

Via di Val Melania (altezza civico 9),

Piazzale Jonio (sull’aiuola, lato via di Val Melaina)

Piazza Sonnino (sul marciapiede tra Parrocchia San Crisogono e vicolo Mazzamurelli),

Via Tiburtina altezza Cimitero del Verano (su spartitraffico centrale),

Piazza Cola di Rienzo (altezza civico 73)

Via del Pattinaggio (2 impianti – altezza Hotel Sheraton)

Piazza Cina (snc, fronte via Ugo della Seta)

Via Pechino (due impianti, snc: uno poco dopo piazza Monte Tai; il secondo circa 200m dopo il precedente) molti dei quali peraltro posizionati anche in violazione delle norme del Codice della strada e del Regolamento di esecuzione;

#### Considerato

- che l'art. 23 Codice della Strada testualmente recita: “ *Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, ...che possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide....*”;

- che il comma 13 bis del medesimo articolo specifica altresì che: “ *In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo*”;

- che, pertanto, soprattutto in ragione della elevata potenzialità offensiva degli impianti in esame, il Comune di Roma non avrebbe dovuto omettere di adottare le misure necessarie per ovviare alla situazione di grave pericolo per

persone e cose;

Considerato altresì

- che nella richiamata ordinanza del 24.11.2011, con la quale il Sindaco di Roma ha sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni, si dà atto della prossima approvazione del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari e che tale Piano *“introdurrà una generale revisione delle prescrizioni per l’installazione dell’impiantistica pubblicitaria su strada”*;
- che appare necessario, sin d’ora, vigilare affinché la nuova normativa preveda misure di immediatezza ed effettività ai fini della eliminazione degli eventuali abusi;
- che tale risultato potrebbe essere conseguito attraverso l’imposizione di una fideiussione bancaria a carico delle aziende installatrici, per importo almeno pari alle spese di rimozione e di ripristino, da escutere a prima richiesta in difetto di inottemperanza al relativo ordine.

Quanto sopra premesso e considerato le associazioni istanti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali

DIFFIDANO

anche ai sensi dell’art. 328 c.p. 2° comma,

- il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in 00186 Roma, Piazza del Campidoglio 1;
- l’Ufficio Servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma, in persona del suo Direttore pro-tempore, con sede in 00154 Roma, Viale Ostiense 131/L;
- l’Assessorato alla Attività produttive del Comune di Roma, in persona dell’assessore pro-tempore, con sede in 00186 Roma, Via dei Cerchi 6;

- la G.S.S.U., Polizia Municipale di Roma Capitale, e-mail: [polmunicipalesegssu@comune.roma.it](mailto:polmunicipalesegssu@comune.roma.it);

ad adottare, ciascuno dei destinatari per quanto di propria competenza: a) le misure contrattuali e di legge ai fini della radiazione delle aziende di cartellonistica stradale che si sono rese inadempienti alle vigenti norme di regolarità degli impianti e di sicurezza; b) i provvedimenti necessari alla immediata rimozione di tutti gli impianti fuori norma – e, in particolare, di quelli segnalati in premessa – disponendo contestuale azione di recupero coattivo delle relative spese nei confronti delle aziende installatrici; c) i provvedimenti disciplinari e di denuncia nei confronti dei soggetti che abbiano concorso, con le loro omissioni, alla verificazione degli eventi luttuosi.

#### RISERVANO

in difetto, ogni iniziativa in tutte le competenti sedi, ferma restando la già deliberata costituzione di parte civile nei procedimenti penali in atto.

Roma, 12 gennaio 2012

Giuseppe Guccione n.q.

Avv. Deborah Maidecchi

Giuseppe Scaramuzza n.q.

Avv. Gabriella Arcuri

Giuseppe Lo Mastro n.q.

Avv. Romana D'Ambrosio

Fabio Luigi Depino n.q.

Avv. Roberto Canestrelli

Alessandra Mundo

Giulio Nardone n.q.